

COMUNE DI TINNURA

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI

RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 02/08/2012

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Soggetti autorizzati

Art. 4 - Tipologie

Art. 5 – Esclusioni

Art. 6 - Limite di spesa per atti di cortesia di valore simbolico

Art. 7 - Gestione amministrativa e contabile

Art. 8 - Rendicontazione delle spese

Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 – Definizione

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna dell'Ente con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali. Esse sono finalizzate a *mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione comunale*, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, *per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali*. E' tale considerata l'attività in trasferta, dei soggetti di cui all'art. 3, volta a promuovere gli interessi, lo sviluppo turistico e il progresso civile ed economico della propria comunità, l'espansione del patrimonio culturale nonché qualsiasi altra iniziativa che abbia una finalità pubblica, atta a ottenere un diretto o indiretto beneficio per il Comune di Tinnura.

2. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'Ente che agiscono in veste rappresentativa nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'Ente.

Art. 3 – Soggetti autorizzati

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Assessori, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4 – Tipologie

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono in particolare considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:

a) ospitalità offerta in particolare occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o autorità e dirigenti con rappresentanza esterna di Enti e

associazioni a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva o di persone di rilievo negli stessi settori;

b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 3, a persone o autorità, di cui alla predetta lett. a);

c) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse pubblico con ospiti che rivestono le qualifiche dei punti precedenti.

d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;

e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;

f) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi comunali o di dipendenti dell'Ente;

g) onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;

h) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre Amministrazioni Pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;

i) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;

l) targhe, coppe ed altri premi di carattere sportivo solo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionali e che si svolgono sul territorio comunale.

Art. 5 – Esclusioni

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali

dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nel precedente art. 2.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati da amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.).
- spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'articolo 2.

Art. 6 – Limite di spesa per atti di cortesia di valore simbolico

1. Non possono essere autorizzate spese per atti di cortesia (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, cesti, oggetti simbolici, pergamene, ecc.) per un ammontare superiore ad € 150,00 nel rispetto dei limiti quantitativi complessivi di cui alla normativa vigente.

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile del Servizio ivi individuato. Con deliberazione della Giunta Comunale vengono definite, preventivate ed autorizzate le spese di rappresentanza da sostenersi annualmente in occasioni di rilevanza istituzionale
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Servizio competente e pagate dal Servizio Finanziario previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dall'amministratore che le ha disposte e corredate di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta. Le spese prive di idoneo giustificativo non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

3. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.

4. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza, per un importo superiore ad € 150,00 dovranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di indirizzo adottate dalla Giunta comunale in cui vengono palesati i motivi di opportunità e di convenienza delle spese in rapporto alle circostanze per le quali sono in concreto erogate.

Art. 8 – Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione. Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.